



## ***STATUTO***

*DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE  
DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017*

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

***“ASSOCIAZIONE COMASCA PER L’AIUTO AI GIOVANI DIABETICI - ODV”***

---

***A.G.D. COMO - ODV***

---



---

## Sommarrio:

---

ART. 1 – Denominazione, sede e durata.....	2
ART. 2 – Finalità.....	2
ART. 3 – Attività di interesse generale.....	3
ART. 4 – Raccolta fondi.....	4
ART. 5 – Attività diverse.....	4
ART. 6 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.....	5
ART. 7 – Associati, procedure di ammissione.....	5
ART. 8 – Diritti e doveri degli associati.....	5
ART. 9 – Perdita della qualifica di socio.....	6
ART. 10 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria.....	7
ART. 11 – Organi sociali, gratuità e durata.....	7
ART. 12 – Assemblea.....	8
ART. 13 – Estinzione o scioglimento.....	10
ART. 14 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.....	10
ART. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo.....	10
ART. 16 – Il Presidente.....	12
ART. 17 – Il Segretario.....	12
ART. 18 – Organo di controllo (Collegio dei Revisori) .....	12
ART. 19 – Organo di Revisione legale dei conti.....	13
ART. 20 – Collegio dei Garanti.....	13
ART. 21 – Risorse.....	13
ART. 22 – Bilancio d’esercizio.....	14
ART. 23 – Bilancio sociale.....	15
ART. 24 – Libri sociali obbligatori.....	15
ART. 25 – Rapporti di lavoro.....	15
ART. 26 – Statuto.....	15
ART. 27 – Foro Competente.....	15
ART. 28 – Disposizioni finali.....	16

## **ART. 1 – Denominazione, sede e durata**

È costituita in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: **Associazione Comasca per l'aiuto ai Giovani Diabetici - Organizzazione di Volontariato**, denominata anche con l'acronimo **A.G.D. Como - ODV**, di seguito "Associazione".

L'Associazione è un'Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 del codice civile e della normativa in materia.

- Associazione già costituita con atto costitutivo del 10 Maggio 1985 e registrata al Registro Regionale del Volontariato della Regione Lombardia al foglio n° 72 progr. 216 nel settore d'attività socio-assistenziale.
1. L'Associazione ha sede legale nel comune di Como in Via F. Anzani, 37/B. Il trasferimento della sede legale all'interno della medesima Provincia può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## **ART. 2 – Finalità**

L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

In particolare, in maniera esaustiva ma non limitativa, intende:

- Promuovere la conoscenza e diffondere informazioni inerenti il diabete insulino-dipendente, al fine di favorire diagnosi precoci e cure efficaci, e di migliorare l'educazione e la coscienza sociale della patologia e delle sue problematiche;
- Sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza alle persone con diabete;
- Collaborare con le Istituzioni per assicurare l'inserimento e l'assistenza sanitaria dei giovani nella scuola;
- Promuovere la responsabilizzazione delle persone con diabete, affinché possano raggiungere e mantenere un buon autocontrollo della propria condizione;
- Favorire una concreta solidarietà alle famiglie e promuovere un adeguato inserimento sociale delle persone con diabete nella famiglia, nella scuola, nello sport, nella società e nel lavoro - nel rispetto dell'art. 8 della legge 115/87- combattendo, ove presenti, le discriminazioni dovute alla condizione di soggetto con diabete;
- Promuovere iniziative di aggregazione, ricreative, corsi dedicati, pubblicazioni e conferenze per i giovani diabetici e le loro famiglie.
- Promuovere o collaborare ad iniziative educativo-ricreative, quali soggiorni formativi residenziali e campi scuola, avvalendosi della collaborazione di personale medico e infermieristico
- Mantenere contatti con gli Enti sanitari e con quelli preposti al welfare del territorio, per garantire che la prestazione delle cure, a favore delle persone con diabete, sia attuata in conformità a quanto previsto dalle normative sanitarie e socio-sanitarie vigenti.

### **ART. 3 – Attività di interesse generale**

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, tra quelle elencate al comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- *(lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- *(lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- *(lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *(lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- *(lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

2. In particolare l'associazione si propone di:

- 2.1- Prestare assistenza morale e psicologica ed essere di supporto alle persone con diabete e alle loro famiglie, sia all'esordio del diabete che successivamente;
- 2.2- Istruire ed educare le persone con diabete e i loro familiari:
  - Promuovendo o collaborando ad iniziative educativo-ricreative, quali soggiorni formativi residenziali e campi scuola, avvalendosi della collaborazione di personale medico e infermieristico.
  - Organizzando corsi dedicati, conferenze, convegni, incontri formativi e informativi, e stimolando il confronto.
- 2.3- Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla realtà del diabete insulinodipendente attraverso l'organizzazione di eventi, seminari, tavole rotonde, campagne di educazione socio-sanitaria e di divulgazione, pubblicazioni su quotidiani, riviste e Social.
- 2.4- Mantenere contatti con gli Enti sanitari e con quelli preposti al welfare del territorio, per garantire che la prestazione delle cure, a favore delle persone con diabete, sia attuata in conformità a quanto previsto dalle normative sanitarie e socio-sanitarie vigenti. Collaborare con le Istituzioni per assicurare l'inserimento e l'assistenza sanitaria dei giovani nella scuola.

- 2.5- Fornire, in base alle disponibilità e nell'interesse diretto delle persone con diabete, un sostegno a strutture e centri di cura diabetologici, promuovendo e sviluppando iniziative di assistenza integrative, anche con la fornitura di beni materiali.
- 2.6- Garantire la continuità e l'intensificazione del supporto psicologico ai ragazzi diabetici e ai loro genitori.
3. L'Associazione opera nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
4. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni prevista dalla lettera a);
5. Le attività dell'Associazione di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
6. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie e potrà:
- Affiliarsi ad altre associazioni, coordinamenti, confederazioni e organizzazioni locali, regionali, nazionali e internazionali aventi analoghi scopi e programmi, di cui condivide finalità e metodi.
  - Avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico, un organismo di consulenza che opera in autonomia e in stretto contatto con il Consiglio Direttivo. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati in vari temi che costituiscono i campi di intervento oggetto dell'attività dell'associazione.
  - Partecipare a bandi, avvisi pubblicati da enti pubblici/privati per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al presente Statuto.

#### **ART. 4 – Raccolta fondi**

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **ART. 5 – Attività diverse**

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

## **ART. 6 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ART. 7 – Associati, procedure di ammissione**

1. L'Associazione è a carattere aperto e per nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dal D.Lgs.117/2017.
3. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dal Consiglio Direttivo.
5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
6. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

## **ART. 8 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri escludendo ogni forma di discriminazione.
2. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
3. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
  - Partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto direttamente o per delega, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;
  - Presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- Conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- Recedere dall'appartenenza all'Associazione in qualsiasi momento. Recessione che dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
- Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.

4. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Rispettare le delibere degli organi sociali;
- Partecipare attivamente alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, entro la data stabilita ed essere in regola con le quote annuali dalla data di iscrizione. L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio Direttivo di escludere il socio. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo pagamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto.
- La quota sociale è annuale ed è valida per l'anno solare in corso. Non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- Non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

## **ART. 9 – Perdita della qualifica di socio**

1. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

2. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- Dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- Mancato versamento della quota associativa annuale;
- Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto;

3. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
  - b) si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
  - c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  - d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
4. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o email, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 paragrafo 3, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 10 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria**

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Previa delibera del Consiglio Direttivo, sono ammessi rimborsi per spese forfettarie autocertificate non superiori a 10 euro giornalieri e non superiori a 150 euro mensili (Art. 17 comma 3 e 4 del D.Lgs 117/2017 e Art. 46 del DPR 28 /12/2000, n. 445), per attività prestate ai fini dello svolgimento della loro funzione. Salvo deroghe o modificazioni dettate dalla normativa vigente.
5. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
7. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
8. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per danni derivati da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

## **ART. 11 - Organi sociali, gratuità e durata**

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vicepresidente
- Organo di controllo (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 e 31 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## **ART. 12 - Assemblea**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

4. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
- Approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - Fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
5. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
  6. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire con uno dei seguenti mezzi: lettera, fax, e-mail e altri mezzi tecnologici.
  7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
  8. L'Assemblea, oltre alla sede legale dell'Associazione, può essere convocata in ogni luogo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, purché si svolga entro la Provincia della sede dell'Associazione.
  9. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
  10. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.
  11. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati fino a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati superiore a cinquecento.
  12. E' permesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
  13. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
  14. Per tutti i soci minori di età, sino al raggiungimento della maggiore età:
    - Il diritto di voto in Assemblea verrà esercitato, in loro nome e conto, da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà
  15. La partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o da chi esercita la patria potestà.
  16. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
  17. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  18. Nelle Assemblee il numero dei partecipanti tiene conto anche dei votanti in delega.
  19. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tre quarti degli associati con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il

- numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
20. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
- Deliberare per la modifica dello Statuto;
  - Deliberare per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.
  - È assemblea ordinaria in tutti gli altri casi.
21. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
22. Nelle Assemblee il numero dei partecipanti tiene conto anche dei votanti in delega.
23. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

### **ART: 13 – Estinzione o scioglimento**

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente da un'Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza di tre quarti degli associati con diritto di voto e, a seguito di una votazione a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti presenti. L'Assemblea, a maggioranza dei voti, nominerà un liquidatore che provvederà alla liquidazione del patrimonio residuo.

### **ART. 14 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

### **ART. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea con un minimo di tre. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei

- componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
  6. La convocazione va inviata con uno dei seguenti mezzi: lettera, fax, e-mail e altri mezzi tecnologici, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
  7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
  8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
    - Elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
    - Amministra l'organizzazione;
    - Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
    - Propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
    - Nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
    - Delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;
    - Predispose il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
    - Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
    - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    - Decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
    - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
    - Delibera sull'esclusione degli associati;
    - È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
  9. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
  10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  11. Il Consiglio Direttivo può conferire onorificenze a persone che si sono particolarmente distinte per il loro impegno etico, civile, sociale e culturale, dando lustro all'organizzazione favorendone, con il loro impegno, la *mission* che l'Associazione si è preposta.  
In particolare, viene disciplinata:
    - La concessione dell'onorificenza di Presidente Onorario.
    - Ogni altro tipo di onorificenza che si ritenga necessaria.

Le onorificenze concesse hanno solo valore simbolico e nessun valore legale e pertanto non danno all'onorificato nessun diritto e nessun dovere nei confronti dell'Associazione. Tali diritti e doveri possono essere acquisiti dall'onorificato solo a seguito di iscrizione all'Associazione e versamento dell'annuale quota associativa.

## **ART. 16 - Il Presidente**

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
5. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 60 giorni.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **ART. 17 - Il Segretario**

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

## **ART. 18 - Organo di controllo (Collegio dei Revisori)**

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017 l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso in cui l'Organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della Legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
  - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  - Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.
  - Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo, se istituito, si occupa di redigere il libro delle adunanze e deliberazioni.

### **ART. 19 - Organo di Revisione legale dei conti**

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

### **ART. 20 – Collegio dei Garanti**

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

### **ART. 21 - Risorse**

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo amministrativo e intestato all'organizzazione.
3. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
- quote sociali
  - contributi pubblici;
  - contributi privati;
  - donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  - rendite patrimoniali;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  - rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente
  - documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
  - entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  - altre entrate espressamente previste dalla legge;
  - eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

### **ART. 22 - Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Bilancio di esercizio deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
7. Il bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

## **ART. 23 - Bilancio sociale**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

## **ART. 24 – Libri sociali obbligatori**

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

- a) il libro degli associati, che può essere redatto anche in formato digitale;
- b) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Organo di amministrazione;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e Organo di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Nel caso ne faccia richiesta, il socio può visionare i verbali redatti.

## **ART. 25 – Rapporti di lavoro**

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 26 - Statuto**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 27 - Foro Competente**

Il Foro competente è quello della sede legale dell'Associazione.

## **ART. 28 - Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.

*Adeguamento statutario esente da imposta di bollo e imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D. Lgs. 117/2017 in quanto Associazione ONLUS già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Lombardia al foglio n° 72 progr. 216 nel settore d'attività socio-assistenziale.*

*Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), continuano ad applicarsi le norme previgenti al presente Statuto, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registro Provinciale del Volontariato.*

*Il presente Statuto è composta da intestazione e 16 pagine numerate*



A.G.D. Como Associazione per l'aiuto ai Giovani Diabetici Onlus  
Via Anzani, 37 – 22100 Como  
Telefono 333.9670654 – C.F. 95011790136  
Iscrizione registro del Volontariato n° 54/216  
e-mail: info@agdcomo.it – www.agdcomo.it  
Posta Certificata: info@pec.agdcomo.it

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
DELL'ASSOCIAZIONE A.G.D. COMO ONLUS**

Il giorno 28 Aprile 2019, alle ore 18:00, presso Mamete Parco Inclusivo ACLI, Via Monforte, 20 Cantù (CO) si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione A.G.D. Como Onlus per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - “Codice del Terzo Settore”.**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 49 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano a maggioranza quale Presidente dell'assemblea il sig. Amati Mario e quale Segretaria la sig.ra Gerletti Romana Fernanda.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità con il voto favorevole di 76 soci

**delibera**

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 19:15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario